

FIETTA GIUSEPPE
NOTAIO

Via Verdi, 21 - Tel. 0424 213911 (10 linee r.a.)
Fax 0424 522522
36031 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Esente da Imposta di Bollo e di Registro ai sensi del-

l'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017

N. 238.445 di Rep. N. 96.049 di Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 3 (tre) del
mese di novembre alle ore 17.42 (ore diciassette e mi-
nuti quarantadue)

In Bassano del Grappa, nel mio Studio in via Verdi n.
21.

Davanti a me dottor GIUSEPPE FIETTA, Notaio residente
in Bassano del Grappa, ed iscritto nel Ruolo del Col-
legio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bas-
sano del Grappa, è presente il signor:

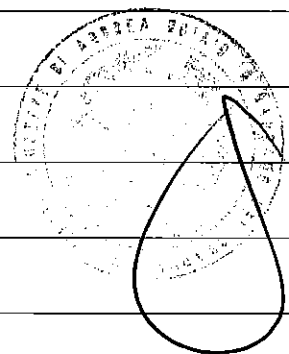
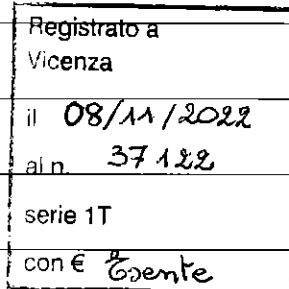
BENETTI DIEGO, nato a Bressanvido (VI) il 15 dicembre
1952, domiciliato a Bressanvido (VI), Via Chiesa Sud
n. 4, pensionato.

Detto signore, cittadino italiano, della cui identità
personale io Notaio sono certo, mi richiede di redi-
gere il verbale dell'assemblea degli associati del-
l'Associazione di volontariato ancora non riconosciu-
ta:

"ORIZZONTI VERDI" - ONLUS

con sede in Bassano del Grappa (VI), Via Museo n. 27,

Codice Fiscale 91042820240,



iscritta al Registro regionale delle ODV di Vicenza al
n. VI0594.

Avendo io Notaio aderito alla richiesta dò atto di
quanto segue:

- assume anche su designazione unanime dei presenti
la presidenza dell'Assemblea il componente quale Pre-
sidente del Consiglio Direttivo, il quale verifica e
poi dichiara:

- che l'associazione, avente finalità di raccogliere
fondi e prestare attività, attraverso volontari, a
persone svantaggiate, e quindi avendo natura di asso-
ciazione di volontariato,

è stata costituita con atto in data 11 marzo 2015, re-
gistrato all'agenzia delle Entrate di Bassano del
Grappa in data 13.03.2015 al n. 739 serie 3,
e successivamente modificata con verbale in data 3
giugno 2016, registrato all'agenzia delle Entrate di
Bassano del Grappa in data 5 luglio 2016 al n. 2901
serie 3;

- che l'Ufficio Regionale Runts della Regione Veneto,
con propria comunicazione in data 5 luglio 2022, in-
viata ai sensi dell'art. 31 comma 8 del DM 106/2020,
ha chiesto all'Associazione la regolarizzazione del
proprio statuto depositato nella piattaforma regiona-
le, al fine di conformarlo alle disposizioni di cui al

D.Lgs. 117/17;

- che l'associazione ha proceduto all'approvazione di un nuovo testo di statuto a tal fine, con verbale in data 31 agosto 2022 al n. 237.858 di mio Rep., registrato a Vicenza in data 5 settembre 2022 al n. 29763 serie 1T, deliberando con lo stesso verbale l'acquisizione della personalità giuridica, procedendo al fine agli adempimenti di legge;

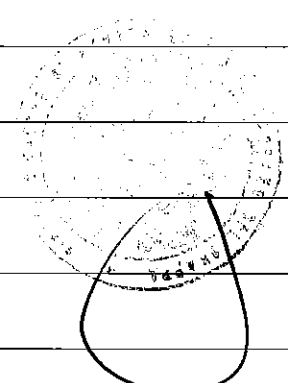
- che, in sede di deposito di detto statuto, è emersa la necessità di modificare alcune disposizioni;

- che, a tal fine, si intende procedere ad una integrazione della predetta delibera in data 31 agosto 2022, con adozione di un nuovo testo che va a modificare quanto già allegato, fermo restando tutto il resto, confermandosi, per quanto qui non modificato, tutto quanto allora deliberato;

- che, a tale fine, la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora à sensi di statuto;

- che sono presenti n. 5 (cinque) associati nelle persone, oltre che di esso comparente, dei signori Scodro Pierantonio, Polloniato Giovanni Maria, Rossi Luigi e Costa Antonio,

mentre risultano rappresentati per deleghe che reste-



ranno acquisite agli atti dell'associazione n. 9 (nove) associati, per un totale di 14 (quattordici) associati e quindi l'intera componente associativa, come da foglio presenze che si allega sotto la lettera A);

- che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso comparente, i signori Costa Antonio e Pollo-
niato Giovanni Maria ;

- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche al nuovo statuto approvato in data 31 agosto 2022 come suggerito dalla Regione Veneto

Aperta la seduta il Presidente espone all'assemblea il testo dello statuto dell'associazione come modificato, precisando che le modifiche riguardano solo aspetti organizzativi e non concernono lo scopo e l'attività.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente invita quindi l'assemblea a votare mediante dichiarazione di voto orale e, accertatane l'esito, mi fa constare che l'Assemblea, dichiarandosi edotta del contenuto dello statuto,

D E L I B E R A

1) di approvare, come proposto dal Presidente, un nuovo testo di Statuto dell'associazione, costituendo quanto qui deliberato integrazione/modifica della delibera in data 31 agosto 2022, sopra richiamata, a cui la presente si va ad integrare, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera B).

Viene delegato il signor Benetti Diego ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle aggiunte o modifiche che si rendessero necessarie o fossero richieste dalle competenti autorità al fine di procedere all'iscrizione dell'associazione quale persona giuridica al RUNTS.

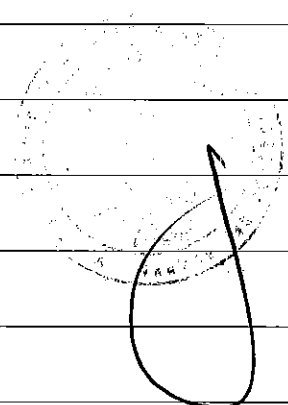
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto vanno a carico dell'Associazione.

Il componente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Null'altro essendovi da trattare e nessuno avendo chiesto la parola l'Assemblea viene sciolta alle ore 17.52 (ore diciassette e minuti cinquantadue)

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che viene da me letto al componente, il quale dichiara di approvarlo.

L'atto è scritto parte da me e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione in due fogli dei quali occupa cinque facciate intere e fino

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some faint, illegible text and a date that appears to be "18/08/2022".

a questo punto di questa sesta facciata.

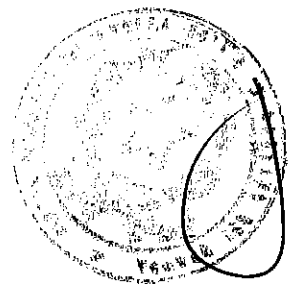
F.to: Benetti Diego

F.to: Giuseppe Fietta Notaio (LS°)

PRESENZE SOCI ALLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 3/11/2022 per modifica statuto del 31/08/2022

NOME E COGNOME DEL SOCIO	FIRMA DEL SOCIO	VERS. QUOTA 5 EURO
Dal Pastro Roberto	DELEGA	DELEGA
Benetti Diego	<i>Benetti Diego</i>	DELEGA
Lanzi Giuseppe	DELEGA	BENETTI DIEGO
Scodro Pierantonio	<i>Scodro P.</i>	DELEGA
Cinel Loris	DELEGA	SCODRO P.
Meneghesso Dolores	DELEGA	POLLONATO GIOVANNI
Pilla Daniele	DELEGA	POLLONATO GIOVANNI
Costa Antonio	<i>Costa Antonio</i>	DELEGA
Pollonato Giovanni	DELEGA	ROSSI LUIGI
Faggion Giancarlo - TIZIANO	DELEGA	SCODRO P.
Tosin Silvano	<i>Tosin Silvano</i>	DELEGA
Rossi Luigi	DELEGA	DELEGA
Zonta Sonia	DELEGA	DELEGA
Faggion Giancarlo	DELEGA	DELEGA

Benetti Diego



FACCIATA IN BIANCO

ALLEGATO B) al N. 238.445 di Rep. N. 96.049 di Racc.

S T A T U T O

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"Orizzonti Verdi ODV"

assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Bassano del Grappa.

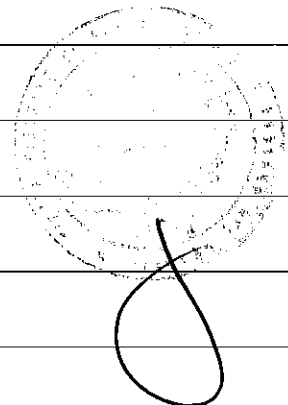
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione di volontariato ORIZZONTI VERDI ODV è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli a-



spetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di

denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Associazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

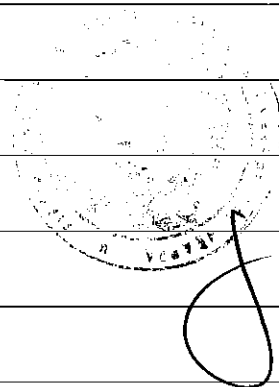
promuovere progetti a favore di minori in difficoltà e di soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale

prestare la propria opera nel campo del disagio giovanile e dell'emarginazione sociale, nelle sue molteplici manifestazioni ed espressioni;

prestare attività educative a ragazzi disagiati con gravi problemi familiari, o attività di sostegno personale e psicologico o anche attività di piccoli lavori manuali;

sostenere progetti, anche in convenzione con enti, per rispondere ai bisogni di nuclei familiari svantaggiati, donne in difficoltà (con o senza figli), persone disabili o affette da altre patologie/dipendenze e, in generale, persone in stato di necessità e/o disagio, indipendentemente dall'età

promuovere campagne di sensibilizzazione nei confronti delle situazioni di indigenza presenti sul proprio



		territorio;	
		organizzare e promuovere iniziative volte a sensibi-	
		lizzare il territorio e incrementare lo sviluppo di	
		reti di solidarietà sociale al fine di favorire una	
		cultura dell'accoglienza e dell'affido.	
		Per l'attività di interesse generale prestata l'Asso-	
		ciazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese	
		effettivamente sostenute e documentate.	
		L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del	
		Codice del terzo settore, attività diverse da quelle	
		di interesse generale, secondarie e strumentali ri-	
		spetto a queste ultime, secondo criteri e limiti defi-	
		niti con apposito Decreto ministeriale. La loro indi-	
		viduazione è operata da parte dell'organo di ammini-	
		strazione.	
		L'Associazione può inoltre realizzare attività di rac-	
		colta fondi, nel rispetto dei principi di verità, tra-	
		sparenza e correttezza con i sostenitori e con il pub-	
		blico, in conformità alle disposizioni contenute	
		nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.	
		L'Associazione di volontariato opera nel territorio	
		della Regione Veneto.	
		ART. 6	
		(Ammissione)	
		Sono associati dell'Associazione le persone fisiche	

che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

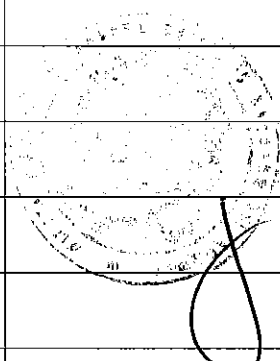
Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si



pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;

votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

Assemblea degli associati

Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo

Presidente

Organo di controllo

Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

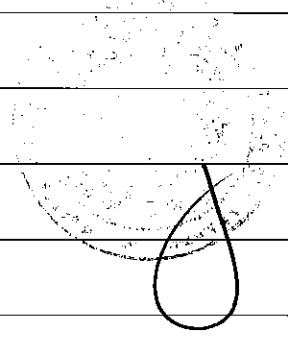
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno

A circular stamp, likely an official seal, is located on the right side of the page. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature or mark.

un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati,

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

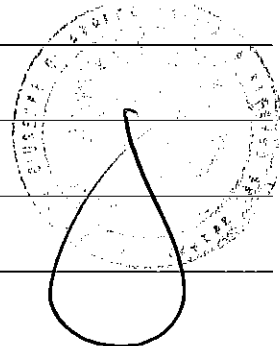
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)



L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 50%+1 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

L'organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

amministra l'Associazione,

attua le deliberazioni dell'assemblea,

predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto,

il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

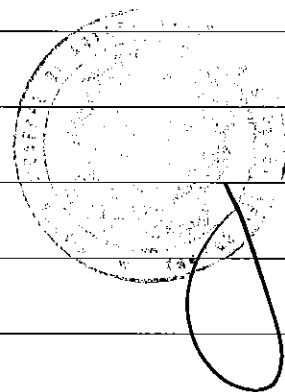
cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,

disciplina l'ammissione degli associati,

accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il presidente dell'Associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di



amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il potere di rappresentanza attribuito è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibili-

tato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

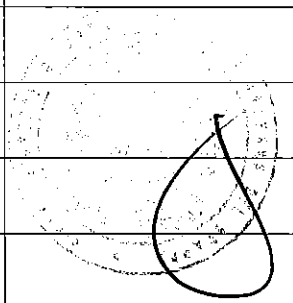
Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.



	La scadenza dell'organo di controllo non può coincide-	
	re con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è	
	possibile che la nomina possa avere, una tantum, dura-	
	ta ultra o infra triennale.	
	Ai componenti l'organo di controllo si applicano le	
	disposizioni dell'art. 2399 del c.c..	
	La funzione di componente l'Organo di controllo è in-	
	compatibile con quella di componente il Consiglio Di-	
	rettivo.	
	ART. 18	
	(Revisione legale dei conti)	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto	
	opportuno, l'assemblea nomina un revisore legale dei	
	conti o una società di revisione iscritti nell'apposi-	
	to registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata al-	
	l'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi com-	
	ponenti devono essere scelti fra revisori legali i-	
	scritti nell'apposito registro.	
	Art. 19	
	(Libri sociali)	
	L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri	
	sociali:	
	a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo	
	di amministrazione;	

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

quote associative;

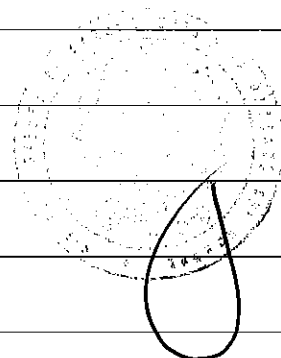
contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni;



ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.

117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25

	(Personale retribuito)	
	L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.	
	I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.	
	ART. 26	
	(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)	
	Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 27	
	(Responsabilità della Associazione)	
	Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.	
	ART. 28	
	(Assicurazione dell'Associazione)	
	L'associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.	
	ART. 29	

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rappor-

ti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e
nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ot-
tenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del
terzo settore.

F.to: Benetti Diego

F.to: Giuseppe Fietta Notaio (LS°)

Copia conforme all'originale, firmato in ogni foglio, che
rilascio alla parte interessata per gli usi consentiti dalla
Legge.

Bassano del Grappa, li 08/11/2022

